



COMUNE DI SAN VITO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Via Borgo Mario Theodoli, 34 – Cap. 00030

ORDINANZA N 7 DEL 22.03.2023

IL SINDACO

Oggetto: Provvedimenti per la lotta obbligatoria alla infestazione da processionaria del Pino (Traumatocampa Pityocampa) nel territorio Comunale.

Visto l'art. 1 del D.M. 30 Ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (Traumatocampa Pityocampa) in particolar modo nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia la sopravvivenza del patrimonio arboreo e possa costituire un rischio per la salute di persone ed animali;

Dato atto che in ambito urbano, ai sensi dell'art. 4 del D.M. sopra citato, eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

Rilevato che i peli urticanti abbandonati dall'insetto al secondo stadio di maturazione sono assai pericolosi per le irritazioni che procurano alla pelle e agli occhi delle persone che si trovano a transitare sotto le piante infestate;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali;

Tenuto Conto che nel programma di attività del servizio di disinfestazione del territorio, il Comune di San Vito Romano ha effettuato i necessari interventi per la lotta alla "Processionaria del Pino", relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali;

Ritenuto opportuno che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Visto il D.M. 30.10.2007;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge 07.08.1990 n 241;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) di effettuare, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi posti a dimora nei terreni di loro pertinenza al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del pino.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie arboree soggette all'attacco del parassita:

- ✓ Pino nero
- ✓ Pino silvestre
- ✓ Pino marittimo
- ✓ Pino D'Aleppo
- ✓ Pino da Pinoli
- ✓ Pino Insigne
- ✓ Varie specie di cedro

Qualora si riscontrasse la presenza dei nidi di processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente provvedere o all'asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare lontano dalle abitazioni e con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve tramite trattamento chimico.

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno avvenire in sicurezza mediante una ditta specializzata con operatore munito di appositi D.P.I. quali: tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi, ecc. ed idonea strumentazione.

Le spese per gli interventi suddetti saranno a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

DEMANDA

Al corpo di Polizia Municipale del Comune di San Vito Romano, ed al personale del Comando Stazione dei Carabinieri Forestali di San Vito Romano la vigilanza per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per l'applicazione del regime sanzionatorio:

- Ai sensi dell'art. 7-bis "Sanzioni Amministrative" del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inottemperanza alle disposizioni in esso contenute prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 50,00 (euro cinquanta/00).

INFORMA

Che l'ufficio competente per eventuali informazioni è: Area2[^] – Ufficio LL.PP. / Urbanistica e Assetto del Territorio

Che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Calderari.

DISPONE

Che della presente Ordinanza ne venga data immediata e adeguata diffusione ai cittadini, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Vito Romano all'indirizzo www.comune.sanvitoromano.rm.it – sezione Albo on-line ed affissione in spazi pubblici del relativo avviso.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza:

- ✓ Al Comando della Polizia Municipale del Comune di San Vito Romano;
- ✓ Al dirigente S.I.S.P. ASL ROMA 5 di Palestrina;
- ✓ Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Vito Romano;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso ai sensi della L. n 1034 del 06.12.1971, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio per prendere visione di quanto disposto e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale 22.03.2023



IL SINDACO
Maurizio Pasquali

